

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 20.5.1994

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

=====  
E' presente il sig. Talamonti Luigi-Assessore non consigliere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 507, in data 15.11.1993, concernente la "revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni";

Visto che anche, in relazione alla possibilita' di affidare i due servizi " pubblicita'" ed " affissione" a dipendenti diversi o di gestirli in diversa forma e tenuto conto della loro diversa natura, si ritiene opportuno approntare distinti strumenti per cui, con l'atto in esame, sara' dato corso all'approvazione del solo regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita';

Dato atto, ai fini del disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, che la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31.12.1991, risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, di n. 4745 abitanti, per cui il Comune appartiene alla classe V^;

Visto l'art. 3 dello stesso D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 che disciplina, fra l'altro, l'adozione del regolamento;

Visto lo schema di regolamento prediposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta Comunale;

Visto l'art. 5 della legge 8.6.1990, n. 142, che testualmente recita:

ART. 5 - REGOLAMENTI

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, il Comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Dato atto che il servizio e' gestito direttamente dal Comune;

Sentita la relazione del funzionario responsabile, che illustra i contenuti del regolamento in esame;

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

Visto il Capo I del D.Lgs 15/11/1993, n. 507;

Vista la legge 8.6.1990, n. 142;

Visto lo Statuto comunale;

Ad unanimita' di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

" REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' " che si compone di n. 28 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**COMUNE DI MONTECOSARO (PROVINCIA DI MACERATA)**

=====

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**CAPO I-NORME GENERALI**

**ART. 1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' di cui al capo. I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 1^ del detto D.Lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sara' oggetto di apposito separato regolamento.

**ART. 2-GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e' di esclusiva competenza comunale e potra' essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinera' la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sara' approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

**ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovra' inviare al "Sindaco" dettagliata relazione sull'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del " funzionario responsabile" assumono la forma di " determinazione", e dovranno essere numerati con una unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovra' essere tenuto e conservato con lo stesso sistema

osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

**ART. 4- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (art. 5 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente regolamento.

**ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO (art.6 - del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'

**CAPO II- MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ( art. 3, comma 2- del DLgs. 15.11.1993, n. 507 )**

**ART.6 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE( art. 8 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)**

1. Prima di iniziare la pubblicita' l'interessato e' tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

2. Sara' cura del " funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinche' sia sempre assicurata la disponibilita' dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione: e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

**ART. 7- CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE ( art. 8 - comma 4 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 )**

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicita' di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1,2 e 3- effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente,

lampeggiante o similare;

del D.lgs. 15.11.1993, n. 507, la pubblicita' si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicita' di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperte al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15 - comma 1- effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;

- all'art. 15 - comma 2- effettuata da aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;

- all'art. 15 - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;

- all'art. 15 - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

- all'art. 15- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15.11.1993, n.507 la pubblicita' si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

**CAPO III-IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' ( art. 3- comma 3- del D.lgs. 15.11.1993, n. 507 )**

#### **ART. 8**

##### **PIANO GEENRALE DEGLI IMPIANTI**

( art. 3- xomma 3, del D.lgs. 15.11.1993, n. 507 )

1. Entro il 30 giugno 1995, il " Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporra' alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento " Il Piano generale degli impianti"

2. Il piano di cui al precedente comma dovra' in ogni caso contenere:

a) il censimento degli impianti in atto;

b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

#### **ART. 9-TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

(art. 3-comma 3 del D.lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Il piano generale degli impianti dovra' prevedere le seguenti tipologie e quantita' degli impianti:

a) n. 8 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;

b) n. 1 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;

c) n. // impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione die pedoni;

d) n. // impianti ai margini delle strade

#### **ART. 10 - PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

( art. 3, comma 3, del D.lgs. 15.11.1993, n. 507 )

1, L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento e' sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, delle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizi e strumenti urbanistici vigenti e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicita' dovra' risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sara' rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e strumenti urbanistici vigenti e di polizia urbana, previo consenso della competente autorita', qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

Nel caso in cui l'interessato effettui qualsiasi forma di pubblicita' non preventivamente autorizzata dal Sindaco verranno applicate allo stesso interessato le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 24.

4. L'autorizzazione:

-per la pubblicita' ordinaria ( art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993 )

- per la pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni ( art. 14 D.Lgs. n. 507/1993 ) superiori a 30 giorni;

- sara' rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia

5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 e' fissato in 3 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine e' prorogato di n. 2 mesi.

**ART. 11- MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ( art. 7 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 )**

1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507

**ART. 12-PAGAMENTO DELL'IMPOSTA  
( art. 9 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 )**

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in una unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tremilioni.

3. la riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 28.1.1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

### **ART. 13**

#### **PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE ( art.9, comma 7 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 )**

1. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicita' di cui al comma 1 sara' rilasciata dal sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

#### **ART. 14- RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO (art. 10 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)**

1. Il Comune, entro due anni in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

#### **ART. 15-TARIFFE**

1. Per ogni forma di pubblicita' e' dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7,16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui e' affidato il servizio della pubblicita' in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

**ART. 16-RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**  
( art. 16 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 )

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

**ART. 17-ESENZIONI DALL'IMPOSTA**  
(art. 17 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 )

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

**ART. 18- GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA**

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Il Direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

**ART. 19 - CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:

a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante: " Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413.

**ART. 20- DIVIETI GENERICI**

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, e' vietata ogni forma di pubblicita'.

2. Per la pubblicita' sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

3. Per la pubblicita' sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

**ART. 21-LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA**

1. la pubblicita' eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, e' vietata dalle ore alle ore

2. E' parimenti vietata la pubblicita' con mezzi acustici, in prossimita' di case di cura e riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimita' di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. L'intensita' della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovra' superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.



## **ART. 22-LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI**

1. la pubblicita' mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

Limitazioni:

Volantini non superiore a n. 500.

Divieti:

E' fatto divieto di qualsiasi tipo di propaganda a mezzo volantinaggio

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione da lire 100.000 a lire 500.000, con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dell'accertamenti, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale.

## **CAPO VI-SANZIONI**

### **ART. 23- SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI( art. 23 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 )**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

3. le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spattano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento;

### **ART. 24-SANZIONI AMMINISTRATIVE( art. 24 del D.lgs. 15.11.1993, n. 507)**

1. Il Comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di

inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termien stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitandi ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia provata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art.16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di un congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8

#### **CAPO VII- NORME FINALI**

##### **ART. 25- RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.lgs. 15.11.1993, n. 507, nonche' alle speciali norme legislative vigenti in materia.

##### **ART. 26- PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

##### **ART. 27 -VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'amministrazione Comunale si riserva la facolta' di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente rgolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'apubblicita' entro trenta giorni dalla ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate

##### **ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE**

( art. 36, comma 2^- del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 )

Il presente regolamento entra in vigore l' 1.1.1994

**PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE**

=====

**V I S T O :**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142 dell'8.6.1990, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarita' tecnica.

Il Capo Uff. Ragioneria  
f.to Stefano rag. Vannucchi

**V I S T O :**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142 dell'8.6.1990, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della legittimita'.

Il Segretario Capo  
f.to Italo Marcelletti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione e` pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 18-06-94 al giorno 03-07-94.

Montecosaro, li 18-06-94

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MARCELLETTI ITALO

=====

Prot. n. 4380

Montecosaro, li 18-06-94

Al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

di ANCONA

Per i provvedimenti di competenza.

=====

**ESITO DELL'ESAME**

**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO**

Prot. n. 3502/2

Ancona, li 24-06-94

La presente deliberazione e` stata esaminata ai sensi dell'articolo 46 della Legge 8.6.1990, n.142, nella seduta del 24-06-94 con il seguente esito: Esaminata senza rilievi

Il Presidente  
f.to

per copia conforme  
Il Segretario  
f.to

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li'

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Franca Peroni